

**Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione
di determinate sostanze, preparati e oggetti
particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ORRPCchim)**

Modifica del 15 dicembre 2006

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

1. L'elenco degli allegati è modificato come segue:

N. 1.12 e 2.9

1.12 Benzene e omologhi

2.9 Materie plastiche e additivi

2. L'allegato 1.12 è modificato secondo la versione qui annessa.

3. Gli allegati 1.1, 1.10, 2.1, 2.2, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12 (*concerne solo il testo tedesco*), 2.15 e 2.16 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2007.

² Il numero 3 lettera c primo comma dell'allegato 1.1 (1,2,4-triclorobenzene), il numero 2 capoverso 1 lettera b nota 40 e capoverso 2 dell'allegato 1.10 nonché il numero 2 dell'allegato 1.12 entrano in vigore il 1° settembre 2008.

15 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ **RS 814.81**

Allegato 1.1
(art. 3)

Composti organici alogenati

N. 2 cpv. 1 lett. d-f

2 Deroghe

¹ I divieti secondo il numero 1.1 non si applicano:

- d. alla fabbricazione di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene;
- e. all'immissione sul mercato e all'impiego di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene, come:
 - 1. prodotti intermedi di sintesi, segnatamente per la fabbricazione di 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzene,
 - 2. solventi di processo in sistemi chiusi per reazioni di clorurazione;
- f. all'immissione sul mercato e all'impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di al massimo lo 0,1 per cento di 1,2,4-triclorobenzene.

N. 3 lett. c

3 Elenco dei composti organici alogenati vietati

- c. *Benzeni alogenati*
 - 1,2,4-triclorobenzene (n. CAS 120-82-1);
 - esaclorobenzene (n. CAS 118-74-1).

Allegato 1.10
(art. 3)

Sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione

N. 2 cpv. 1 lett. b nota 40 e cpv. 2

2 Divieto

- ⁴⁰ G U L 262 del 27/9/1976, p. 201, modificata da ultimo dalle direttive:
- 2003/36/CE (G U L 156 del 25/6/2003, p. 26)
 - 2005/90/CE (G U L 33 del 4/2/2006, p. 28).

² *Abrogato*

Allegato 1.12
(art. 3)

Benzene e omologhi

1 Benzene

1.1 Divieti

¹ Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di benzene (n. CAS 71-43-2).

² Sono inoltre vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di benzene pari o superiore allo 0,1 per cento.

1.2 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 1.1 non si applicano quando devono essere impiegati benzene nonché sostanze e preparati che contengono benzene:

- a. in sistemi chiusi nell'ambito di processi industriali;
- b. a scopi di analisi e di ricerca.

² Per le benzine sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 16 dicembre 1985² contro l'inquinamento atmosferico.

2 Toluene

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di toluene (n. CAS 108-88-3) e preparati con un contenuto in massa pari o superiore allo 0,1 per cento di toluene in colle e vernici spray destinate alla vendita al pubblico.

² RS 814.318.142.1

Allegato 2.1
(art. 3)

Detersivi per tessuti

N. 1 cpv. 3

1 Definizione

³ Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza chimica, di origine artificiale o naturale, aggiunta intenzionalmente al detersivo. Ai fini del presente allegato, un profumo, un olio eterico o un colorante è considerato alla stregua di un singolo ingrediente se non contiene sostanze odorose allergeniche di cui al numero 3 capoverso 4.

N. 2 cpv. 1 lett. h nota 47, prima frase

2 Divieti

⁴⁷ GU L 104 dell'8/4/2004, p. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21/6/2006, p. 5). ...

Allegato 2.2
(art. 3)

Prodotti di pulizia

N. 1 cpv. 1 e 2

1 Definizione

¹ I prodotti di pulizia sono preparati usati per le pulizie ed eliminati con le acque di scarico. Comprendono in particolare:

- a. i detersivi per lavastoviglie;
- b. i detersivi per stoviglie a mano;
- c. i detergenti universali;
- d. i brillantanti;
- e. gli abrasivi;
- f. i detergenti per WC;
- g. i detergenti per automobili;
- h. i detergenti per metalli;
- i. i detergenti per motori;
- j. i detergenti per l'industria alimentare e delle bevande, per le bottiglie e i contenitori;
- k. i detergenti per gli impianti di lavaggio per automobili;
- l. i detergenti per tappeti;
- m. i prodotti sgrassanti;
- n. i prodotti antiruggine.

² Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza chimica, di origine artificiale o naturale, aggiunta intenzionalmente al detersivo. Ai fini del presente allegato, un profumo, un olio eterico o un colorante è considerato alla stregua di un singolo ingrediente se non contiene sostanze odorose allergeniche di cui al numero 3 capoverso 4.

N. 2 cpv. 1 lett. f nota 53, prima frase

2 Divieti

⁵³ GU L 104 dell'8/4/2004, p. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21/6/2006, p. 5). ...

Allegato 2.8
(art. 3)

Pitture e lacche

N. 3 cpv. 2 e 3

3 Deroghe

² Il divieto secondo il numero 2 capoverso 2 non si applica per:

- a. l'importazione di pitture e lacche per il trattamento di oggetti esportati nella loro totalità;
- b. l'importazione di oggetti se essi sono solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità;
- c. l'immissione sul mercato di pitture e lacche per il trattamento degli oggetti menzionati al capoverso 3.

³ Fatto salvo l'allegato 2.16 numeri 5, 6 e 7 capoversi 2-5, il divieto non si applica neppure per l'immissione sul mercato di veicoli, di apparecchi elettrici ed elettronici nonché dei loro componenti, che sono trattati con pitture o lacche.

N. 4 cpv. 2 e 3

4 Disposizioni transitorie

² *Abrogato*

³ *Abrogato*

Allegato 2.9
(art. 3)

Titolo

Materie plastiche e additivi

N. 2 cpv. 1 lett. d ed e, cpv. 1^{bis}

2 Divieti

¹ Sono vietati:

- d. l'immissione sul mercato e l'impiego di oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o di componenti di pneumatici se questi oli contengono:
 1. oltre 1 mg di benzo[a]pirene per chilogrammo,
 2. complessivamente oltre 10 mg per ogni chilogrammo dei seguenti idrocarburi policiclici aromatici:
 - benzo[a]pirene (n. CAS 50-32-8)
 - benzo[e]pirene (n. CAS 192-97-2)
 - benzo[a]antracene (n. CAS 56-55-3)
 - crisene (n. CAS 218-01-9)
 - benzo[b]fluorantene (n. CAS 205-99-2)
 - benzo[j]fluorantene (n. CAS 205-82-3)
 - benzo[k]fluorantene (n. CAS 207-08-9)
 - dibenz[a,h]antracene (n. CAS 53-70-3);
- e. l'immissione sul mercato di pneumatici e battistrada per la rigenerazione se contengono oli diluenti che superano i valori limite di cui alla lettera d.

^{1bis} I metodi di verifica e di analisi per la determinazione dei valori limite di cui al capoverso 1 lettere d ed e si fondano sulla direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi³.

N. 3 cpv. 5

3 Deroghe

⁵ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica per l'immissione sul mercato di pneumatici rigenerati se i loro battistrada contengono oli diluenti che rispettano i valori limite di cui al numero 2 capoverso 1 lettera d.

³ GU L 262 del 27/9/1976, p. 201, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/90/CE (GU L 33 del 4/2/2006, p. 28).

N. 6 cpv. 3 e 4

6 Disposizioni transitorie

³ I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera d si applicano per l'immissione sul mercato e l'impiego di oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o di componenti di pneumatici a partire dal 1° gennaio 2010.

⁴ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica per l'immissione sul mercato di pneumatici e battistrada per la rigenerazione fabbricati prima del 1° gennaio 2010.

Allegato 2.10
(art. 3)

Prodotti refrigeranti

N. 7 cpv. 5

7 Disposizioni transitorie

⁵ Per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un ciclo frigorigeno permanentemente chiuso negli edifici abitativi, l'obbligo di autorizzazione secondo il numero 3.3 entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Allegato 2.15
(art. 3, 16)

Pile e accumulatori

Rimando contenuto nella rubrica

(art. 3)

N. 2.2 cpv. 1 nota 73, primo periodo

2.2 Accumulatori al nichel-cadmio per veicoli elettrici

⁷³ GU L 269 del 21/10/2000, p. 34, modificata da ultimo dalla decisione 2005/673/CE del Consiglio, del 20 settembre 2005 (GU L 254 del 30/9/2005, p. 69). ...

N. 7.3 cpv. 3

7.3 Obbligo di notifica e scadenza

³ Se l'organizzazione affida all'Amministrazione federale delle dogane il prelievo della tassa, per il prelievo, la scadenza e gli interessi si applica per analogia la legislazione doganale.

N. 7.6 cpv. 5 e 6

7.6 Organizzazione

⁵ L'Amministrazione federale delle dogane può comunicare all'organizzazione i dati figuranti nelle dichiarazioni doganali e altre constatazioni in relazione all'importazione o all'esportazione di pile e accumulatori.

⁶ L'organizzazione può concordare con l'Amministrazione federale delle dogane la riscossione della tassa al momento dell'importazione.

N. 10 cpv. 1 e 3

10 Disposizioni transitorie

¹ Il divieto di cui al numero 2.2 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2009.

³ Il divieto di cui al numero 2.2 capoverso 2 non si applica per i veicoli elettrici che sono stati immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° gennaio 2009.

Allegato 2.16
(art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 3 cpv. 5

3 Cadmio in oggetti zincati

⁵ Per l'immissione sul mercato di materiali e componenti per veicoli, apparecchi elettrici ed elettronici e relativi pezzi di ricambio nonché veicoli che contengono componenti zincati, si applicano le disposizioni dei numeri 5, 6 e 7 capoversi 2–5.

N. 5.1 nota 82

5.1 Definizioni

⁸² GU L 269 del 21/10/2000, p. 34, modificata da ultimo dalla decisione 2005/673/CE del Consiglio, del 20 settembre 2005 (GU L 254 del 30/9/2005, p. 69).

N. 5.2 cpv. 1, 3 e 4

5.2 Divieti

¹ L'immissione sul mercato di nuovi materiali e componenti per veicoli il cui contenuto in massa di piombo o cromo(VI) è superiore allo 0,1 per cento o il cui contenuto in massa di cadmio per ogni materiale omogeneo è superiore allo 0,01 per cento è vietata.

³ *Abrogato*

⁴ Per componenti per veicoli costituiti da plastiche contenenti cadmio e per componenti cadmiati per veicoli si applicano le disposizioni di cui al numero 2 e all'allegato 2.9.

N. 5.3

5.3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica per materiali e componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE, alle condizioni ivi specificate.

² Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica per i pezzi di ricambio per veicoli che secondo il numero 7 capoverso 4 possono ancora essere immessi sul mercato, ad eccezione di:

- a. pesi equilibratori;
- b. spazzole di carbone;

- c. rame in materiali di attrito delle guarnizioni dei freni con un contenuto in massa di piombo superiore allo 0,4 per cento.

³ Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica per i veicoli che contengono materiali o componenti i quali, secondo il capoverso 1, possono essere immessi sul mercato.

N. 5.4

5.4 Etichettatura particolare

Secondo l'allegato II della direttiva 2000/53/CE, i materiali e i componenti per veicoli devono essere etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.

N. 6.1 lett. a, nota 84

6.1 Definizioni

⁸⁴ GU L 37 del 13/2/2003, p. 19, modificata da ultimo dalla decisione 2006/310/CE della Commissione del 21 aprile 2006 (GU L 115 del 28.4.2006, p. 38).

N. 6.2 cpv. 1-3

6.2 Divieti

¹ Gli apparecchi elettrici ed elettronici e i pezzi di ricambio nuovi per apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere immessi sul mercato se i loro materiali o componenti hanno un contenuto in massa di piombo o cromo(VI) superiore allo 0,1 per cento, oppure un contenuto in massa di cadmio superiore allo 0,01 per cento per ogni materiale omogeneo.

² *Abrogato*

³ Per componenti costituiti da materie plastiche contenenti cadmio e componenti cadmiati si applicano le disposizioni del numero 2 e dell'allegato 2.9.

N. 6.3

6.3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica per:

- a. apparecchi elettrici ed elettronici relativi alle categorie 8 (dispositivi medici) e 9 (strumenti di monitoraggio e di controllo) secondo l'allegato IA della direttiva 2002/96/CE;
- b. apparecchi elettrici ed elettronici relativi alle categorie dell'allegato IA della direttiva 2002/96/CE, ma che appartengono a un altro tipo di apparecchio che non rientra nel campo di applicazione della direttiva;

- c. apparecchi elettrici ed elettronici che servono alla protezione di interessi essenziali di sicurezza della Svizzera o sono destinati espressamente a scopi militari;
- d. apparecchi elettrici ed elettronici che contengono i materiali o componenti elencati nell'allegato della direttiva 2002/95/CE, alle condizioni ivi specificate.

² Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica ai pezzi di ricambio per apparecchi elettrici ed elettronici che secondo il capoverso 1 o il numero 7 capoverso 5 possono essere immessi sul mercato.

N. 7

7 Disposizioni transitorie

¹ I divieti di cui al numero 1.1 entrano in vigore il 1° luglio 2007.

² Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica per i materiali e componenti per veicoli che sono stati immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° agosto 2006.

³ Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica neppure per i materiali e componenti elencati nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE se questi:

- a. sono immessi sul mercato per la prima volta, in Svizzera o in uno Stato dell'UE o dell'AELS, entro i termini indicati in questo allegato; e
- b. adempiono ai requisiti citati in questo allegato.

⁴ Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica per veicoli che contengono materiali o componenti che sono stati immessi sul mercato secondo i capoversi 2 e 3.

⁵ Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica per gli apparecchi elettrici ed elettronici e i loro pezzi di ricambio che sono stati immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° luglio 2006.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

